

ALLEGATO A – CRITERI SPECIFICI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO FORMALE 2023

Servizi educativi e scolastici	Rilevanza dell'iniziativa e aderenza dei valori espressi dalla proposta alle finalità del servizio nei seguenti ambiti: educazione, inclusione, pari opportunità, qualificazione scolastica, sostegno alla genitorialità, benessere, valorizzazione delle differenze. La valutazione della proposta verterà inoltre sul grado di coinvolgimento del territorio in termini di presenza coerente e sinergica con le attività dell'Amministrazione comunale. Non ammesso patrocinio per: • eventi/attività/percorsi formativi a pagamento, se non prevedono una parte del percorso a partecipazione gratuita (fanno eccezione attività che concorrono all'assegnazione di finanziamenti pubblici tramite bando per ribassare le tariffe di accesso, per es. voucher centri estivi) • iniziative/attività riservate ai soci di un'associazione o comunque a gruppi ristretti di persone e/o organizzate anche solo in parte in spazi privati.
Servizio Casalecchio delle Culture. Cultura e promozione territoriale	Valutazione della proposta secondo i seguenti criteri: • rilevanza culturale o di promozione territoriale dell'evento; • coinvolgimento del territorio per le ricadute dell'iniziativa o per la provenienza e composizione del soggetto promotore, anche in caso di iniziative extra-territoriali; • celebrazione di persone o ricorrenze di spicco per il territorio; • finalità di promozione della lettura o dei consumi culturali; • finalità di promozione delle pari opportunità di accesso ai contenuti culturali e informativi; • finalità di promozione delle capacità o competenze dei cittadini. Non ammesso patrocinio per: • attività corsistica a pagamento o iniziative riservate ai soci/iscritti/tesserati, a meno che l'eventuale quota non costituisca mero rimborso dei materiali di utilizzo o della copertura assicurativa, che l'attività non persegua una finalità d'integrazione di categorie svantaggiate o che essa costituisca una parte di un progetto più ampio in coprogettazione; • iniziative di contenuto religioso in cui sia riconoscibile un fine esclusivo di proselitismo.
Servizio Casalecchio delle Culture. Sport e comunità	Valutazione della proposta secondo i seguenti criteri: • rilevanza sportiva o solidaristica dell'evento; • coinvolgimento del territorio per le ricadute dell'iniziativa o per la provenienza e composizione del soggetto promotore, anche per iniziative extra-territoriali; • finalità di promozione e perseguimento del benessere sociale; • finalità di sensibilizzazione e informazione sui temi della promozione della salute; • finalità di diffusione della pratica sportiva, con particolare riguardo alle giovani generazioni; • celebrazione di persone o ricorrenze di spicco per il territorio. Non ammesso patrocinio per attività corsistica a pagamento o riservata ai soci/iscritti/tesserati, a meno che l'eventuale quota non costituisca mero rimborso dei materiali di utilizzo o della copertura assicurativa o che l'attività non persegua una finalità d'integrazione di categorie svantaggiate.

Servizio Parchi, rifiuti, energia, inquinamento	Aderenza della proposta alle seguenti finalità: • difesa, valorizzazione e conoscenza dell'ambiente; • incremento della raccolta differenziata e della cultura del riciclaggio e del riuso; • promozione dei diritti degli animali
	Non ammesso patrocinio per attività che, pur perseguendo le suddette finalità, hanno come fine ultimo la pubblicizzazione di prodotti o attività
Servizio SUE – SUAP – Attuazione PSC - Attività produttive, commercio e manifestazioni	Valutazione della proposta secondo i seguenti criteri: • finalità di promozione delle attività produttive, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi; • finalità di promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale;

A tutti i soggetti che presentano domanda di patrocinio formale viene richiesta una dichiarazione esplicita di adesione e impegno a rispettare i valori e principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana - in particolare dall'art. 3 e dalla XII Disposizione transitoria e finale – dalla Legge 645/1952 e dalla Legge 205/1993, normative volte a contrastare la propaganda di pratiche e valori ispirati all'ideologia fascista e all'incitamento alla discriminazione o alla violenza sulla base di elementi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

FONTI DI FINANZIAMENTO VIETATE:

Con riferimento all'art. 13 punto d) del “Regolamento per la concessione di benefici economici, patrocini e spazi a soggetti pubblici e privati”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2015, si individuano le “attività in contrasto con l'interesse collettivo e giudicate eticamente sensibili” - che debbano essere escluse quali fonti di finanziamento dei progetti o iniziative per le quali si domanda patrocinio – nelle seguenti tipologie: attività collegate al gioco d'azzardo, a locali a luci rosse o che promuovono comunicazioni sessiste, alla produzione o commercio di armi fatti salvi, per questa ultima fattispecie, gli eventi e le iniziative sportive rientranti nelle discipline di federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.